



COMUNE DI GENOVA

150 0 0 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-166 del 26/05/2015

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 14 in data 4 Giugno 2015.

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Emanuele Piazza e dell'Assessore alla Legalità e Diritti Avv. Elena Fiorini;

Premesso che:

- nella città di Genova si verifica attualmente un fenomeno spontaneo di frequentazione notturna dei quartieri da parte di cittadini italiani e di stranieri, che si ritrovano in aree densamente servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da numerose attività artigianali alimentari e commerciali, al fine di incontrarsi e trascorrere insieme le serate, e che tale fenomeno presenta elementi di forte criticità in rapporto alle esigenze dei cittadini residenti, per il disturbo che ne deriva al riposo notturno, e per il correlato rischio di degenerazioni collegate all'abuso di alcolici;

- è compito dell'Ente Locale e del Sindaco in particolare quale rappresentante della comunità locale di garantire la vivibilità anche notturna della città, utilizzando gli strumenti normativi di competenza per garantire l'equa compensazione tra fruibilità degli spazi pubblici e le condizioni di sostenibilità e di gestione degli impatti sui cittadini residenti;

- è compito altresì dell'Ente Locale garantire l'adozione di tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico per garantire la salute pubblica in città;

Considerato che il fenomeno dell'abuso di alcol costituisce un importante fattore di rischio per la salute pubblica, così come si evince sia dalla valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol-CNE-SPS sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e salute - rapporto 2014 per cui in Liguria nel 2010 780 morti sono attribuibili all'alcol (malattie, incidenti, suicidi, omicidi) e circa 700 sono le neoplasie maligne diagnosticate attribuibili all'alcol; sia dai dati dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova forniti dal Direttore dell'U.O.C. Laboratorio Centrale prof. Michele Mussap e dal prof. Gianni Testino Direttore UOSD Alcologia e Patologie Correlate elaborati dal dr. Alessandro Viotti U.O.S. Chirurgia d'Urgenza Universitaria, da cui si desume che nell'anno 2013 tra tutte le persone che si sono presentate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.

Martino di Genova ben 690 sono risultate positive con Alcolemia media di 2,08 mg/L, e che si riscontra attualmente che i valori massimi di alcolemia nel gruppo giovani si evidenziano nella fascia 21-25 anni, e che sussiste un aumento percentuale delle positività in generale nella fascia 18-20 anni;

Considerato che occorra pertanto:

- individuare regole certe a tutela dei reciproci interessi, in modo da consentire l'ordinato svolgimento delle funzioni commerciali, nel rispetto delle altrettanto legittime condizioni di vivibilità per i residenti;
- responsabilizzare gli operatori economici, i quali devono essere sempre più coinvolti nello sforzo di far convergere i risultati acquisiti con le particolari esigenze dei residenti e, più in generale, con le funzioni essenziali della città;

Rilevato che le criticità registrate nel territorio comunale riguardano in particolare:

- emissioni sonore derivanti dall'esercizio delle attività in questione;
- stazionamento ed impatto acustico degli avventori fuori dai locali;
- problematiche igienico-sanitarie, derivanti dalla presenza di rifiuti di vario genere;

Dato atto che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. Manovra Monti), entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e convertito senza modificazioni nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, è intervenuto nella materia degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande consentendo a tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo n. 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque esse siano ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura;

Ritenuto tuttavia che ai sensi dell'art. 31 Dlgs 201/2011 e dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. , il Sindaco possa stabilire con Ordinanza limitazioni orarie per i pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali alimentari e le attività di commercio su aree pubbliche in relazione ai singoli ambiti territoriali in cui sono emerse criticità in relazione alla vivibilità cittadina, documentate dagli organi di controllo di polizia per le seguenti finalità:

- a. la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
- b. la riduzione di effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;
- c. la valorizzazione economica delle imprese commerciali;
- d. la promozione turistica attraverso forme di collaborazione attiva con le attività commerciali;

e. la necessità di poter disporre di una rete commerciale in grado di soddisfare le plurime esigenze dei consumatori sia in riferimento alle esigenze territoriali che settoriali che ai tempi delle funzioni della città.

Ritenuto altresì necessario e propedeutico a tale attività ordinatoria del Sindaco:

- introdurre una nuova normativa regolamentare che preveda opportune misure di protezione dei residenti e di contrasto del fenomeno dell'abuso di alcol nei confronti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, circoli abilitati alla somministrazione ai soli soci), delle attività commerciali di vicinato e delle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto, kebab, ed altre attività economiche affini), delle attività di vendita e somministrazione con distributori automatici;

- che tale disciplina regolamentare costituisca al contempo un atto di indirizzo dell'attività del Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D. Lgl 267/2000 per l'adozione delle misure che contemperano gli interessi degli esercenti con le finalità di tutela della vivibilità cittadina e salute pubblica;

Sentite le Associazioni Ascom e Confesercenti;

Dato atto che, a seguito del primo esame della Commissione del Consiglio Comunale, è emersa la necessità di un confronto supplementare con le Associazioni di categoria degli esercenti commerciali e della somministrazione, e con i cittadini residenti, ad esito del quale il testo della proposta è stato emendato con le seguenti finalità:

- 1) prevedere un sistema di controllo dei fenomeni di frequentazione notturna della città che sia flessibile e concentrato sulle aree cittadine di particolare criticità, evitando misure trasversali che penalizzino il tessuto commerciale;**
- 2) rafforzare il sistema pattizio delle misure, evitando l'imposizione delle stesse ma promuovendo una logica incentivante;**
- 3) prevedere un sistema di sanzioni più efficace, che risulti dissuasivo senza essere particolarmente oneroso, indirizzato all'adozione di misure inibitorie piuttosto che pecuniarie.**

Acquisito il parere dei Municipi ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. C del Regolamento comunale per il Decentramento e la partecipazione;

Dato atto che i Municipi hanno dato parere favorevole con eccezione del Municipio Levante, e che tutte le osservazioni pervenute sono state recepite nella riformulazione degli articoli modificati del testo regolamentare, come di seguito dettagliato:

- 1) Il Municipio 1 – CENTRO EST aveva richiesto prioritariamente di eliminare dalle definizioni la somministrazione con distributori (art. 1), di ricercare una visione condivisa con i soggetti interessati e di precisare meglio la figura del personale degli esercenti incaricato della sicurezza (art. 2), di eliminare l'obbligo di lavaggio delle strade (art. 3), di concordare le aree di intervento con i Municipi e le Associazioni (art. 4), di imporre messaggi contro l'abuso di alcol ma di non penalizzare supermercati e la degustazione (art. 5), di prevedere un sistema di premi non aleatorio (art. 6), di prevedere l'obbligo di consultazione delle Associazioni prima dell'adozione delle ordinanze del Sindaco (art. 7), di limitare solo il consumo di bevande alcoliche e non**

altre (art. 8), di disciplinare meglio il regime delle violazioni ripetute (art. 11): tali osservazioni sono state recepite nel nuovo testo in cui sono stati eliminati i riferimenti alla somministrazione con distributori automatici, è stata migliorata la formulazione degli accordi con gli esercenti, sono stati eliminati gli obblighi previsti all'art. 3, sono state previste diverse forme di consultazione dei Municipi e delle Associazioni di categoria (art. 3 e 5 nuovo testo), sul consumo di alcol è stato precisato meglio il divieto di pubblicità (art. 6 nuovo testo), e la formulazione delle sanzioni è stata modificata, mentre non si è recepita l'istituzione di un obbligo consultivo per il Sindaco che il Consiglio non potrebbe statuire, la limitazione del divieto di detenzione di bevande alcoliche, perché il problema sono i contenitori in vetro e metallo;

- 2) Il Municipio 2 – CENTRO OVEST aveva chiesto prioritariamente di prevedere la raccolta dei materiali degli avventori, di introdurre divieti orari per la vendita di alcolici, di vietare l'aggregazione di gruppi di detentori di alcolici in piazza, di limitare la somministrazione nei circoli privati, di inserire i self-service: tali osservazioni non sono state recepite nel nuovo testo perché l'obbligo di pulizia è stato eliminato, e alcune materie sono soggette a regime normativo non derogabile (orari alcolici, circoli), mentre i self-service sono esercizi di vicinato, già inclusi nel provvedimento.
- 3) Il Municipio 3 – BASSA VAL BISAGNO era favorevole senza osservazioni;
- 4) Il Municipio 4 – MEDIA VAL BISAGNO aveva chiesto prioritariamente una maggiore precisione nelle definizioni dell'art. 2, la modifica dell'art. 3 sui sistemi di dissuasione dei disturbi, riduzione delle prescrizioni in materia acustica, introduzione dell'obbligo di consultazione delle Associazioni di categorie da parte del Sindaco: tali osservazioni sono state recepite riformulando alcune definizioni dell'art. 2, eliminando le prescrizioni in materia di acustica, e ampliando le forme di consultazione delle Associazioni di categoria senza renderle obbligatorie;
- 5) Il Municipio 5 – VALPOCEVERA, il Municipio 6 – MEDIO PONENTE, il Municipio 7 – PONENTE e il Municipio 8 – MEDIO LEVANTE avevano espresso parere favorevole senza osservazioni;
- 6) Il Municipio 9 – LEVANTE aveva espresso parere contrario in quanto si riteneva che il testo proposto fosse eccessivamente penalizzante nei confronti dei gestori dei locali e per gli esercenti in genere; si evidenziava inoltre che i buoni risultati possono essere raggiunti solo se gli attori sociali vengono responsabilizzati: tale orientamento è stato recepito nel nuovo testo, ove sono state eliminate le regole di cui all'art. 3 e promossa la responsabilizzazione degli esercenti solo mediante sistemi pattizi di incentivazione ai buoni comportamenti.

Visti:

- il Dlgs 267/2000 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali

- il RD 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -

la LR 1/2007 Testo Unico in materia di commercio

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità

espresso dal Segretario Generale;

la Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- di approvare per le motivazioni addotte in premessa che si intendono integralmente riportate il “Regolamento di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell’abuso di alcol”, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente Regolamento costituisce anche atto di indirizzo dell’attività del Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 per l’adozione delle misure che contemperano gli interessi degli esercenti con le finalità di tutela della vivibilità cittadina e salute pubblica;
- di mandare alla Polizia Municipale e alla Direzione Sviluppo Economico per il controllo sull’osservanza del regolamento e per tutti gli adempimenti connessi.

